

Prot. n. 47

Spett.le

Società Aeroporto Catania S.p.A.

c.a. **Dott. Domenico Torrisi** (Amministratore Del.)

c.a. **Ing. Valentina Grasso** (RUP)

Catania, 8 luglio 2019

Oggetto: bando di gara “Servizio manutenzione impianti elettrici e climatico-termoidraulici”

Importo: € 3.207.665,41

Termine offerte e gara: 23 luglio e 26 luglio 2019

Con riferimento alla procedura in oggetto, su indicazione di ns. associati, rileviamo alcune criticità contenute nel disciplinare di gara, come segue.

- Sono indicate quali categorie oggetto del servizio da espletare e, quindi, da possedere come attestazione SOA ai fini della partecipazione alla gara: cat. prevalente OG 10 class.V e le categorie scorporabili OS3, OS 19 e OS30 **senza alcuna indicazione dei relativi singoli importi** e classifiche di qualificazione, ciò in violazione ai dettami di legge che prescrivono l’obbligo nel bando di indicare categorie, importi e corrispettive classifiche di qualificazione (art. 60 e segg. DPR n. 207/’10, art. 3 lett. oo-bis e oo-ter D.lgs. n. 50/2016 e art. 12 L. n. 80/2014), nè tantomeno sembra sia possibile evincere importi delle singole categorie dagli elaborati progettuali pubblicati nel sito istituzionale.
Appare, quindi, che codesta stazione appaltante abbia ritenuto sufficiente indicare quale unica categoria di qualificazione la cat. OG 10 class. V.
Inoltre, esaminando il capitolato d’oneri e la bozza di contratto, si evince che le lavorazioni oggetto del servizio **non sono sussumibili esclusivamente nella cat. OG10** la cui declaratoria è *“impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”*. In tale categoria potrebbero rientrare solo un circoscritto numero di lavorazioni oggetto del servizio (esempio: Torri Faro, illuminazione parcheggi SAC).
Né consegue la necessità di ridurre la classifica richiesta nella OG10, prevedendo per la partecipazione alla gara anche la **cat. OG11 (Impianti tecnologici)** la cui declaratoria riguarda: fornitura, installazione, gestione e manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, di cui fanno parte le categorie speciali OS 28, OS 3 e OS 30. Categorie queste due ultime già indicate quali cat. scorporabili ma senza alcun importo e classifica.

Si rileva, altresì, che:

- Preso atto che il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 6 D.lgs. n. 50/2016, nel disciplinare si legge che all’offerta tecnica

potrà esser attribuito un punteggio max 70 punti, all'interno dei quali massimo 30 punti saranno attribuiti alle "proposte migliorative" (parametro 3), le quali non comporteranno alcun onere economico per codesto committente.

I sub criteri indicati nel suddetto parametro si suddividono, tra l'altro, in: a) personale aggiuntivo, b) servizi tecnici aggiuntivi, c) dotazione aggiuntiva di attrezzature.

In merito, osserviamo che attribuire punteggio ad attività o lavorazioni proposte dal concorrente e non previste nel capitolato d'oneri (a carico dello stesso concorrente), esula completamente dalla *ratio* del criterio di aggiudicazione dell'O.E.P.V. (miglior rapporto qualità/prezzo), poiché ciò non è attinente al merito dell'offerta tecnica.

Invero, in analogia *legis*, l'art. 95 c. 14-bis D.lgs. n. 50/2016 vieta alle stazioni appaltanti di attribuire punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto.

Come citano le Linee guida ANAC n. 2/2016 i criteri "devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento....Le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta...".

Si aggiunga, altresì, che farsi carico a proprie spese di ulteriori lavorazioni o di ulteriori servizi aggiuntivi o di personale o, ancora, di dotazione aggiuntiva di attrezzature non rappresenta altro che un "ribasso mascherato", ulteriore rispetto a quello che il concorrente deve esprimere nell'offerta economica.

Ed ancora:

- Le dichiarazioni che devono rendere gli operatori economici ex **art. 80 D.lgs. n. 50/2016** indicate nel disciplinare non sono aggiornate alle modifiche intervenute con D.L. n. 32/2019 (Cd. decreto sblocca cantieri) sotto il cui vigore soggiace la procedura in oggetto, poiché il bando è stato pubblicato post entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 e ante Legge n. 55/2019.
- A quanto immediatamente sopra osservato si collega l'ulteriore deficit del bando laddove non è indicata la quota massima di subappalto che sotto il vigore del D.L. n. 32/2019 non può superare il 50% dell'importo complessivo del contratto e la cui percentuale **deve essere stabilita dalla stazione appaltante nel bando di gara.**

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.

In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore f.f.
Ines Petrilla